



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 Reg. Deliberazioni Anno 2013

OGGETTO: RECEPIMENTO DEGLI INDIRIZZI DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO IN MERITO ALLA GESTIONE TRANSITORIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. INDIVIDUAZIONE DI S.EC.AM. S.P.A. QUALE GESTORE INTERINALE DEI SERVIZI IDRICI ESPLETATI NEL TERRITORIO COMUNALE, CON CONSEGUENTE AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE - ATTI CONSEGUENTI.

L'anno **duemilatredici** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17:30** nella sede delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge e di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** ed in **SEDUTA PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

	Presente		Presente
1. MOLTENI Alcide	SI	18. CAMANNI Giovanni	SI
2. ZANESI Carlo	SI	19. BALDUCCI Luca	SI
3. LORENZINI Patrizia	NO	20. MONTINARO Leda	SI
4. SIMONINI Gemma	SI	21. SOZZANI Alessandro	SI
5. DE FELICE Giuseppe	SI	22. REBAI Filippo	SI
6. PALOTTI Gian Mario	SI	23. DELL'ERBA Barbara Paola	SI
7. DI ZINNO Donatella	SI	24. FIUMANÒ Mario Saverio	SI
8. BETTINELLI Francesco	SI	25. BORDONI Gianfranco	SI
9. MELE Alberto	SI	26. LO Adama	NO
10. SONGINI Roberta	SI	27. MASSERA Andrea	NO
11. ALBERTI Marco	SI	28. TARABINI Giuseppe	SI
12. ANDRIOLO Mira	SI	29. BIANCHINI Beatrice Maria	SI
13. BERNARDI Michele	SI	30. GRILLO DELLA BERTA Lorenzo	SI
14. AMBROSI Salvatore	SI	31. PIASINI Maurizio	SI
15. CATONINI Pantaleone	SI	32. BARBERI Matteo	NO
16. LIMUTI William	SI	33. TACELLI Davide	SI
17. RACCHETTI Marco	SI		
		Totale	Presenti/Assenti 29 4

Partecipa il Segretario Generale BARBIERI Antonino.

Sono presenti gli Assessori:

COTELLI Marina, MENEGHINI Omobono, MORELLI Pierluigi, CATTELINI Cinzia, IANNOTTI Michele, BUSI Gianpiero, PORRA Loredana.

Il Presidente del Consiglio Comunale ZANESI Carlo, assunta la presidenza, invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- secondo la definizione dell'art. 141, comma 2, D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, *“il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie”*;

- la connotazione economica del servizio idrico integrato (s.i.i.) e dei singoli servizi idrici che lo compongono è stata più volte ribadita dalla Corte Costituzionale (cfr.: sentenza 17.11.2010, n. 325; sentenza 15.6.2011, n. 187; sentenza 28.3.2013, n. 50), mentre la natura di servizio a rete è *in re ipsa*, poiché la distribuzione dell'acqua potabile e la raccolta delle acque reflue avvengono in modo capillare, attraverso infrastrutture a rete, alle quali viene allacciata l'utenza servita;

- l'art. 150, D.Lgs. 152/2006, individua le forme gestionali del s.i.i. con riferimento all'art. 113, comma 5, D.Lgs. 267/2000 (*“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*), le cui previsioni sono state abrogate e sostituite, per incompatibilità, dall'art. 23bis, commi da 2 a 4, D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008, recante disposizioni sui servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- l'art. 23bis, legge 133/2008, è stato abrogato per effetto dell'esito del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, formalmente recepito con DPR 18 luglio 2011, n. 113, con efficacia dal 21 luglio 2011, primo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. del predetto Decreto;

- parimenti, per effetto dell'anzidetta abrogazione referendaria, è da ritenersi caducato il regolamento attuativo dell'art. 23bis, legge 133/2008, di cui al DPR 168/2010;

- l'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica è stata nuovamente oggetto d'intervento legislativo, attraverso l'art. 4, D.L. 138/2011, convertito in legge 148/2011 e ss. mm. ii., alle cui disposizioni in materia di affidamento dei servizi era comunque sottratto il s.i.i., in forza dell'espressa esclusione di cui al comma 34 dello stesso art. 4, legge 148/2011;

- con sentenza 20 luglio 2012, n. 199, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, legge 148/2011, reputandolo sostanzialmente riproduttivo del precedente impianto normativo travolto dal referendum e, per ciò stesso, elusivo della volontà espressa dal Corpo elettorale, in violazione dell'art. 75 della Costituzione;

- con riguardo all'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e per ciò stesso del s.i.i. e dei servizi idrici in genere, l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 recante *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*, convertito in legge 221/2012, dispone che *“al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

- in forza dell'art. 34, comma 21, legge 221/2012, *“gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la*

stessa data, la relazione prevista al comma 20”, mentre “per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento”, posto che “il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”;

- l'art. 34, comma 23, legge 221/2012, ha introdotto il comma 1bis, dell'art. 3bis, legge 148/2011, in forza del quale *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [siano] esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”;*

- il precitato art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, riserva agli enti di governo degli ambiti degli servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e quindi anche dei servizi idrici, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d'organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento dei servizi, senza peraltro subordinare siffatta attribuzione di competenze alla previa adozione di atti di pianificazione e programmazione, ed in specie del piano d'ambito;

- alla luce delle summenzionate previsioni normative, l'Ufficio di Ambito della Provincia di Sondrio (di seguito: Ufficio d'Ambito) ha ritenuto di avviare un percorso di convergenza ed adeguamento delle gestioni in essere presso i singoli Comuni, nelle more dell'approvazione del piano d'ambito e del conseguente affidamento, a regime, della gestione del s.i.i.;

- con delibera n. 15, assunta in data 8 maggio 2013, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con deliberazione n. 34 del 27/09/2013, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, con deliberazione n. 1 del 25/06/2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito ha adottato un atto d'indirizzo, volto all'individuazione di un gestore transitorio del s.i.i., di riferimento per l'intero a.t.o., nell'esercizio delle funzioni riservate all'Ufficio d'Ambito medesimo dall'art. 48, comma 2, lett. a), legge regionale 26/2003 (*“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”*) ed all'art. 2, comma 1, lett. a), dello statuto dell'Ufficio d'Ambito, che riserva a tale ente le funzioni in materia di *“individuazione e attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla L.R. n. 26/2003 e ss.mm.ii. e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato”*, deliberazione n. 15/2013 dell'Ufficio d'Ambito che si allega alla presente deliberazione del consiglio comunale con i suoi allegati anche ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 34, comma 20, del già citato d. l. n. 179/2012 conv. con l. n. 221/2012;

- la richiamata delibera d'indirizzo dell'Ufficio d'Ambito ha previsto che la durata della gestione transitoria debba corrispondere all'orizzonte temporale massimo -di non oltre tre anni- del piano d'ambito stralcio, di cui all'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate con delibera n. 8, del 22 febbraio 2013, del Consiglio provinciale di Sondrio;

- in ogni caso, la gestione transitoria cesserà con l'operatività dell'affidamento in via definitiva della gestione del s.i.i.;

- in applicazione dell'art. 34, comma 20, legge 221/2012, l'Ufficio d'Ambito ha predisposto una Relazione -allegata alla predetta deliberazione d'indirizzo n. 15, dell'8 maggio 2013- al fine di dare conto *“delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta”* e per definire *“i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se*

previste”;

- per le ragioni illustrate nella predetta Relazione, l’Ufficio d’Ambito ha ritenuto di ricorrere al modulo gestorio dell’affidamento “*in house*”, individuando S.EC.AM. – Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. (nel prosieguo, SECAM), quale gestore transitorio del s.i.i., di riferimento per l’intero a.t.o.;

- il modulo gestorio della società “*in house*” appare preferibile rispetto all’assegnazione del servizio tramite gara od alla costituzione di una società mista con socio selezionato tramite gara, per una pluralità di ragioni di cui si è debitamente dato atto nell’anzidetta Relazione;

Considerato che SECAM:

- opera esclusivamente nel campo dei servizi idrici e della gestione dei rifiuti per conto degli enti locali soci fatturando quasi interamente ad essi;
- è interamente controllata congiuntamente dalla Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità montane e da tutti i 78 Comuni del territorio provinciale;
- è sottoposta a controllo analogo da parte degli enti locali soci, mediante la sottoscrizione da parte dei soci in data 05 novembre 2007 di apposita convenzione per l’esercizio del controllo analogo, la quale prevede che:
 - l’oggetto della convenzione è esplicitamente l’esercizio del controllo analogo (art. 2);
 - su iniziativa del Presidente della Provincia di Sondrio deve essere convocata un’assemblea dei rappresentanti degli enti soci al fine di acquisire un’ampia informativa e concordare in modo coordinato le decisioni in ordine all’adozione degli ordini del giorno sulle linee strategiche della società, nonché in ordine all’esame preliminare delle proposte di modifiche dello statuto della Società (art. 3);
 - viene istituito un organo di vigilanza composto da membri nominati dall’Assemblea dei rappresentanti degli enti, purchè non appartenenti agli organi sociali (art. 4);
 - la commissione in questione è addetta al controllo dei risultati gestionali, economici e patrimoniali dell’attività svolta dalla società e può acquisire copia o estratto dei documenti necessari all’attività di verifica (art. 4);
 - almeno ogni sei mesi il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve relazionare alla commissione sull’attività di gestione dei servizi pubblici locali (art. 4);

talché SECAM soddisfa i requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza in materia di affidamenti “*in house*”, nonché il peculiare di requisito di cui all’art. 150, comma 3, D.Lgs. 152/2006, che subordina l’affidamento “*in house*” del s.i.i. a “*società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni od altri enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale*”;

Ritenuto che l’affidamento “*in house*” a SECAM appare funzionale alla realizzazione di rilevanti economie di scala, poiché la società è l’attuale maggior operatore di servizi idrici nel territorio provinciale, come meglio esplicitato nella predetta relazione;

Considerato, inoltre, che:

- la suddetta delibera n. 15/2013 ha previsto che l’affidamento transitorio di SECAM divenga gradualmente operativo nei singoli Comuni, rimettendo ai Consigli comunali il recepimento dei riferiti indirizzi gestionali, previo accordo, tra l’Ente locale interessato e SECAM, in merito agli aspetti tecnici ed economici preordinati all’effettivo subentro nella gestione ed all’immissione nella detenzione di reti ed impianti;

- la medesima delibera d'indirizzo dell'Ufficio d'Ambito ha stabilito che, nelle more dell'adozione del piano ambito stralcio, gli interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di reti ed impianti funzionali alla regolare erogazione del s.i.i., debbano essere definiti e concordati con i singoli Comuni, contestualmente alla negoziazione degli anzidetti aspetti tecnico-economici;
- in ogni caso, gli interventi di cui al precedente alinea dovranno risultare compatibili con gli obiettivi posti dal predetto art. 6, comma 3, delle Linee d'indirizzo provinciali, e dunque con il superamento delle criticità inserite nella procedura d'infrazione comunitaria alla direttiva 91/281/CEE;
- l'Ufficio d'Ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze, avuto riguardo all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, provvedono alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le delibere 28.12.2012, n. 585, e 28.2.2013, n. 88, nonché ai successivi provvedimenti e chiarimenti che saranno emanati dall'Autorità medesima, nell'esercizio delle funzioni alla medesima riservate in forza dell'art. 21, commi 13 e 19, legge 214/2011, e del D.P.C.M. 20.7.2012;
- con la richiamata delibera d'indirizzo n. 15/2013, l'Ufficio d'Ambito ha inoltre adottati gli schemi tipo di riferimento di contratto di servizio e regolamento del s.i.i., rimettendo ai Comuni la definizione, d'intesa col gestore transitorio, degli aspetti tecnico-economici relativi al subentro nella gestione del servizio;
- con delibera n. 19 del 28/08/2013, l'Ufficio d'Ambito ha approvato, su proposta di SECAM, lo schema di carta dei servizi del s.i.i., valida per l'intero a.t.o. di Sondrio;

Ritenuto che:

- il Comune di Sondrio ha, a suo tempo, affidato alla A.S.M. spa il servizio pubblico di acquedotto e di gestione delle fontane, regolato da ultimo con atto rep. 4099 del 07/07/2000, e successivamente il servizio di pubblica fognatura, con atto rep. 4166 del 05/07/2001;
- a seguito del progetto di aggregazione societario, elaborato dallo studio Brain & Company Italy, nonché delle successive determinazioni, tra le altre, del Consiglio Comunale di Sondrio (deliberazioni consiliari nn. 40 e 69 del 2010), si è addivenuti alla individuazione di due aziende di valle, una per il ramo idrico e ambientale e l'altra per il ramo energetico, rispettivamente la SECAM spa e la AEVV spa;
- nell'ambito delle scelte strategiche industriali, di cui sopra, si è provveduto alla successiva fusione per incorporazione dei rami idrico e ambientale della società A.S.M. spa nella società SECAM spa con atto del notaio Cederna del 27/12/2010 rep. n.117941/24618 e che quest'ultima è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata nonché in tutti i diritti, ragioni, obblighi o impegni di qualsiasi natura;

Ravvisato che:

- il Comune di Sondrio ha finora assicurato l'espletamento, nel territorio comunale, dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, mediante affidamento alla SOCIETÀ DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI SPA (vecchio consorzio della depurazione trasformato in spa il 12/02/2002), società posseduta al 100% dai Comuni di Sondrio (68,15%), Albosaggia, Montagna in Valtellina, Tresivio, Poggiridenti e Faedo Valtellino;
- il Comune di Sondrio, alla luce dei recenti sviluppi normativi, che hanno portato alla costituzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio e alle successive determinazioni di cui alle premesse del presente atto, ritiene di assegnare la gestione interinale degli anzidetti servizi idrici, inclusa la depurazione, a SECAM, quale gestore transitorio "in house" del servizio idrico integrato di riferimento per l'a.t.o. di Sondrio e conseguentemente, intende procedere alla successiva messa in liquidazione della SOCIETÀ DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI SPA con cessazione della gestione per conto del Comune di Sondrio;

- con delibera del 30.10.2013 l'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Depurazione Sondrio e Uniti SpA. ha deliberato di dare mandato al presidente dell'assemblea di convocare un'apposita assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento anticipato della società, la sua messa in liquidazione, la nomina del liquidatore e l'attribuzione dei poteri a quest'ultimo affinché, in regime di esercizio provvisorio dell'impresa sociale (in "salvaguardia"), possa proseguire la gestione del servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue almeno fino al 30 giugno 2014, termine entro il quale si ritiene si possa addivenire all'assegnazione d'azienda a favore dei Comuni soci della società;
- la procedura di liquidazione della Società Depurazione Sondrio e Uniti SpA terminerà, indicativamente, alla data del 30 giugno 2014 e che pertanto la Società Depurazione Sondrio e Uniti SpA risulterà fino a tale data essere "in salvaguardia" alle condizioni e pattuizioni che verranno comunicate dalla Società Depurazione Sondrio e Uniti SpA all'Ufficio d'ambito con apposita lettera, così come previsto dall'art. 49 cc. 6-7 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. ;
- la condizione della Società Depurazione Sondrio e Uniti SpA di società "in salvaguardia" avrà termine il 30 giugno 2014 e riguarderà, fino a quella data, gli aspetti necessari per concludere la procedura di liquidazione, compresa la gestione ordinaria del servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue;

Rilevato pertanto che

- la modalità di gestione interinale individuata dall'Ufficio d'Ambito appare maggiormente rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e continuità del servizio, sollevando il Comune dalle incombenze e responsabilità correlate alla conduzione di reti ed impianti;
- sotto altro e concorrente profilo, la gestione in economia appare di dubbia compatibilità con le forme gestionali ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, legge 221/2012, mentre la prefigurata gestione interinale risulta conforme ai principi comunitari, poiché SECAM è partecipata e controllata congiuntamente da tutti gli Enti locali dell'a.t.o. di Sondrio, nonché dotata di un modello di governo societario rispondente ai requisiti legittimanti l'affidamento "in house" di servizi pubblici locali;
- alla luce della sopracitata delibera d'indirizzo 15/2013 dell'Ufficio d'Ambito, il Comune intende, dunque, assegnare la gestione interinale degli anzidetti servizi idrici a SECAM, quale gestore transitorio "in house" del servizio idrico integrato di riferimento per l'a.t.o. di Sondrio;
- la gestione interinale di SECAM avrà decorrenza presunta dal 01/01/2014 ed avrà validità fino alla scadenza del piano d'ambito stralcio adottato dall'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate con deliberazione n. 8, del 22.2.2013, del Consiglio provinciale di Sondrio;
- in ogni caso, la gestione interinale, ed il relativo contratto di servizio, s'intenderanno cessati e verranno meno una volta divenuto operativo l'affidamento a regime della gestione del SII, in conseguenza dell'approvazione del piano d'ambito definitivo, di cui all'art. 149, D.Lgs. 152/2006;
- l'operatività della gestione interinale è subordinata alla definizione congiunta degli aspetti tecnico-economici dei servizi interessati, nonché alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà comunale, la cui disponibilità verrà attribuita a S.EC.AM. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;
- le intese tecnico-economiche raggiunte con S.EC.AM. S.p.A. saranno riversate in un protocollo d'intesa, sottoscritto dalle parti, che verrà approvato dalla Giunta Comunale ed allegato al contratto di servizio, quale parte integrante del medesimo;
- siffatto protocollo d'intesa potrà inoltre contemplare la realizzazione d'interventi manutenzione straordinaria, ampliamento, potenziamento, rinnovo, sviluppo ed estensione di

reti ed impianti, purché non incompatibili con il programma degli interventi che verrà adottato dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, in sede d'approvazione del piano d'ambito stralcio, in conformità all'art. 6 delle Linee d'indirizzo, di cui alla delibera consiliare provinciale n. 8, del 22 febbraio 2013;

- ogni altro aspetto relativo ai rapporti con il gestore interinale sarà regolato dagli allegati schemi di contratto di servizio e regolamento del s.i.i., approvati con la presente deliberazione e predisposti sulla base delle linee guida, di contratto di servizio tipo e regolamento tipo, adottate con la succitata deliberazione d'indirizzo 15/2013 dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio;

- i servizi idrici erogati da SECAM saranno inoltre regolati dalla Carta dei Servizi Idrici, approvata dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, con delibera n. 19 del 28/08/2013;

Visti:

- gli artt. 14, 18, 49, 56, 106, 345 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- l'art. 34, commi 20, 21, 23, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- l'art. 21, commi 13 e 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, di *“individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;
- la Delibera 28 dicembre 2012, n. 585/2012/R/idr, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di *“Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”*;
- la Delibera 28 febbraio 2013, n. 88/2013/R/idr, dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di *“approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr”*;
- la Relazione, di cui all'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, pubblicata sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito, all'indirizzo http://www.provincia.so.it/ambiente/ufficio_ambito;
- gli indirizzi assunti dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, di cui alla delibera n. 15, assunta in data 8 maggio 2013, successivamente approvata dal Consiglio provinciale di Sondrio, con deliberazione n. 34 del 27 settembre 2013, previa acquisizione di conforme parere della Conferenza dei Comuni, con deliberazione n. 1 del 25 giugno 2013;
- l'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- lo statuto comunale;

Preso atto dei seguenti pareri espressi:

- dalla competente Commissione Consiliare, nella seduta del 18/11/2013;
- dai soggetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- dal Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale n. 27 del 20 novembre 2013;

Uditi:

- l'illustrazione del Sindaco (entra in aula il Consigliere Lorenzini ed escono i Consiglieri Rebai e Dell'Erba e, pertanto, risultano presenti n.28 consiglieri);
- gli interventi dei Consiglieri Tacelli e Alberti;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti: n. 28;
- non partecipanti al voto: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- votanti: n. 28;
- favorevoli: n. 28;
- contrari: nessuno;

DELIBERA

1) di recepire tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente deliberazione, dichiarando di volersi conformare agli indirizzi e alle deliberazioni dell'Ufficio d'Ambito di Sondrio, facendo propria la relazione unita alla predetta deliberazione che si allega nella sua totalità anche alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 34, comma 20, del già citato d. l. n. 179/2012 conv. con l. n. 221/2012;

2) di prendere atto della deliberazione n. 34 del 27 settembre 2013 del Consiglio provinciale di Sondrio con la quale si è proceduto all'individuazione della SECAM spa quale gestore transitorio del s.i.i. di riferimento per l'intero ambito territoriale ottimale di Sondrio, che si approva per quanto di competenza del Comune di Sondrio;

3) di individuare, conseguentemente, la stessa S.EC.AM. S.p.A., a decorrere dal 01/01/2014, quale gestore transitorio, nell'intero territorio comunale, della totalità del servizio idrico integrato, inclusivo sia dei servizi di pubblica fognatura e acquedotto, già a suo tempo affidati all'ASM spa ed ai quali la stessa SECAM spa era già subentrata nella gestione dal 01.01.2011 sia dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, al momento gestiti, nel territorio del Comune di Sondrio, dalla Società Depurazione Sondrio e Uniti SpA, dando atto che la data del 01/01/2014 è da intendersi posticipata, per i soli servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, al termine del periodo di "salvaguardia" necessario per la conclusione della liquidazione della Società di Depurazione;

4) di approvare conseguentemente anche la messa in liquidazione ed il successivo scioglimento della Società Depurazione stessa secondo la proposta emersa dall'assemblea ordinaria dei soci del 30.10.2013 conferendo all'uopo apposito mandato al rappresentante legale del Comune di Sondrio che interverrà in sede di assemblea straordinaria;

5) di stabilire che la scadenza della gestione interinale di S.EC.AM. S.p.A. coinciderà con il termine finale del piano d'ambito stralcio, con durata massima di tre anni, che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio dovrà adottare in conformità all'art. 6 delle Linee d'indirizzo approvate con deliberazione n. 8, del 22 febbraio 2013, del Consiglio provinciale di Sondrio;

6) di disporre che, in ogni caso, la gestione interinale di S.EC.AM. S.p.A. e il correlato contratto di servizio s'intenderanno cessati e verranno meno, una volta divenuto operativo l'affidamento a regime del servizio idrico integrato;

7) di dare atto che la gestione interinale di S.EC.AM. S.p.A. diverrà operativa dopo che il Comune e la predetta Società ne avranno definito, congiuntamente, gli aspetti tecnici ed economici, formalizzando gli accordi così raggiunti in un apposito protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta Comunale, che costituirà allegato e parte integrante del contratto di servizio;

8) l'operatività della gestione interinale sarà, inoltre, subordinata alla predisposizione in contraddittorio dello stato di consistenza delle reti ed impianti di proprietà del Comune, la cui disponibilità verrà attribuita a S.EC.AM. S.p.A., in via esclusiva, fermo restando quanto disposto dagli artt. 143 e 153 del D.Lgs. 152/2006;

9) di dare atto che l'Ufficio d'Ambito ed il Comune, secondo le rispettive competenze, avuto riguardo all'art. 3bis, comma 1bis, legge 148/2011, provvederanno alla formulazione della proposta di tariffa in conformità alla disciplina impartita dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (per brevità, AEEG), in specie con le delibere 28.12.2012, n. 585, e 28.2.2013, n. 88, nonché ai successivi provvedimenti e chiarimenti che saranno emanati dall'Autorità medesima;

10) di approvare, quale allegato della presente deliberazione, gli schemi di contratto di servizio e regolamento dei servizi idrici, predisposti sulla base delle linee guida adottate dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio ed allegati alla citata deliberazione n. 15/2013 dell'Ufficio d'Ambito;

11) di dare atto che i servizi espletati da S.EC.AM. S.p.A. saranno inoltre regolati dalla Carta dei Servizi approvata dall'Ufficio d'Ambito di Sondrio, con deliberazione n. 19 del 28 agosto 2013, che pure si allega alla presente deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti, con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

- presenti: n. 28;
- non partecipanti al voto: nessuno;
- astenuti: nessuno;
- votanti: n. 28;
- favorevoli: n. 28;
- contrari: nessuno;

dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

ZANESI Carlo

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

BARBIERI Antonino

firmato digitalmente